

Scritto da Maruan

Lunedì 09 Febbraio 2015 10:52 -



Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di un figlio d'immigrati nato in Italia. "La regolarità del soggiorno dei genitori non è un requisito"

Se è nato e cresciuto in Italia, anche il figlio di immigrati irregolari può diventare italiano quando compie 18 anni. Non è giusto penalizzarlo a causa dei suoi genitori.

"Il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art.4, co.2, legge 91/1992" spiegano i giudici. "La condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla dichiarazione entro il diciannovesimo anno) è solamente la legale ed ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di età dell'interessato".

**La legge del 2013 è però molto chiara, in quanto ciò che conta è l'essere nati ed essere effettivamente vissuti in Italia e per dimostrarlo basta per esempio l'aver frequentato le nostre scuole"

*** Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63) Art. 33*

Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.